PARTE SPECIALE

REATI IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ARTT. 24 E 25

INDICE

Paragrafo **Pagina**

1. Finalita' Della Presente Parte Speciale 2

2. Le Fattispecie Di Reato Previste Dagli Articoli 24 E 25 Del D. Lgs N. 231/01 2

3. Le Sanzioni Previste In Relazione Agli Articoli 24 E 25 Del D. Lgs N. 231/01 10

4. Le Aree A Potenziale Rischio Reato ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**

5. Norme Di Comportamento Generale Nelle Aree A Rischio Reato 30

6. I Controlli Aziendali 32

6.1 I Principi Generali Di Controllo 32

7. Compiti Dell'odv 38

1. FINALITA' DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE

Obiettivo della presente Parte Speciale è che, al fine di impedire il verificarsi dei reati contemplati nell'art. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/01 e ritenuti rilevanti per la Società, i Soggetti Apicali e/o Sottoposti – nonché, più in generale, i Destinatari – adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto nel Modello, contenente l'insieme dei diritti, doveri e responsabilità al fine di agire in modo professionale e corretto e nel pieno rispetto della legge.

In particolare, nel prosieguo del presente documento, si procederà a:

- fornire i principi generali che i Soggetti Apicali e/o Sottoposti – nonché, più in generale, i Destinatari – sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione della presente Parte Speciale;

- fornire all'OdV ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso interagiscono gli strumenti per effettuare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

2. LE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DAGLI ARTICOLI 24 E 25 DEL D. LGS N. 231/01

La presente Parte Speciale riguarda i reati previsti dagli articoli 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/01 (di seguito, per brevità, i "**Reati contro la Pubblica Amministrazione**") ed, in particolare, i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti che intrattengono, in via diretta ed indiretta, contatti e rapporti di natura contrattuale e non con la Pubblica Amministrazione e con i soggetti ad essa assimilati.

Di seguito, l'elencazione dei Reati contro la Pubblica Amministrazione:

- malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-*bi*s c.p.);
- indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-*ter* c.p.);
- turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.);
- inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.);
- frodi nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- truffa (art. 640 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- frode informatica (art. 640-ter c.p.);
- frode ai danni del Fondo europeo agricolo, (art. 2. L. 23/12/1986, n. 898) articolo introdotto nell'art. 24 Decreto dal D.Lgs. 75/2020 (Attuazione della direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale);
- peculato (art. 314 c.p.);
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);

- circostanze aggravanti (art. 319 - bis c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 - ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 - quater c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.);
- abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

Segue il testo delle disposizioni del Codice Penale, richiamate dagli articoli 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/01 e ritenute rilevanti per la Società, unitamente ad un breve commento delle singole fattispecie e all'esemplificazione delle possibili modalità di commissione di tali reati.

(i) Truffa (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

"*Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.*

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;

2-bis. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7".

Il reato di truffa sopra riportato appartiene al novero dei Delitti contro il Patrimonio, punibili indipendentemente dalla circostanza che il soggetto leso o tratto in inganno sia lo Stato od altro Ente Pubblico. Si tratta della principale figura di delitto contro il patrimonio compiuto mediante la frode

Ai fini della responsabilità amministrativa degli Enti prevista dal Decreto, in relazione al reato di cui all'articolo in commento, è necessario che tale delitto sia posto in essere dai soggetti apicali e/o dai soggetti sottoposti ai danni dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea. Tale reato può realizzarsi quando, ad esempio, nella predisposizione di documenti o dati da trasmettere agli enti pubblici

competenti in materia tributaria, previdenziale e/o assistenziale, si forniscano informazioni non veritiere od incomplete supportate da artifici e raggiri, al fine di ottenere un ingiusto profitto per la Società o il versamento di imposte/contributi inferiori a quelli realmente dovuti.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, infatti, ai fini del reato di truffa aggravata, ai sensi dell'articolo in commento, non è sufficiente un qualsiasi mendace comportamento o alterazione della realtà da parte dell'agente, ma è richiesta la sussistenza di un'ulteriore attività, di un particolare artificio ovvero di una speciale astuzia, idonei ad eludere le comuni e normali possibilità di controllo da parte dell'Ente Pubblico.

Il reato si perfeziona con l'effettivo conseguimento del bene da parte del reo e la definitiva perdita di esso da parte del soggetto passivo; tuttavia anche il tentativo è pienamente configurabile nel reato *de quo* ed è, quindi, costituito dalla possibilità di indurre in errore un soggetto dotato di media intelligenza attraverso i raggiri in astratto idonei allo scopo.

L'elemento psicologico del delitto di truffa è costituito dal **dolo generico, diretto o indiretto:** perché sia configurabile il reato è necessario che l'agente, oltre a volere la sua azione, voglia anche l'inganno della vittima come conseguenza dell'azione stessa, nonché il danno e il profitto a cui il raggiro è diretto.

(ii) Frode informatica (art. 640-*ter*, comma 1, c.p.)

"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7".

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, manipolando o duplicando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro Ente Pubblico.

La norma di cui all'art. 640- *ter* c.p. è posta a tutela sia della riservatezza e della regolarità dei sistemi informatici che del patrimonio altrui; l'evento consiste nel conseguimento da parte del soggetto attivo di un ingiusto profitto con altrui danno.

Il Legislatore, con questo intervento normativo, ha ridisegnato la figura tradizionale del reato di truffa e in particolare, il concetto di "induzione in errore di una persona mediante artifizi o raggiri".

Come ha evidenziato la Suprema Corte, infatti, il reato di frode informatica ha la medesima struttura e i medesimi elementi costitutivi della truffa da cui si differenzia solamente perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona, di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema.

Anche la frode informatica si consuma nel momento in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui.

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico.

(iii) Corruzione:

- Articolo 318 c.p. (Corruzione per l'esercizio della funzione)

"Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni".

Gli interessi tutelati dal reato di corruzione per l'esercizio della funzione sono costituiti dall'imparzialità, dalla correttezza e dal buon funzionamento della pubblica amministrazione. Si tratta di tutti gli interessi individuati all'art. 97 Cost. A questi beni-interessi se ne aggiungono altri che risultano di matrice comune ad altri reati contro la Pubblica Amministrazione: prestigio, decoro degli uffici pubblici, fedeltà, segretezza, obbedienza, onestà e rettitudine dei dipendenti pubblici nei confronti dell'Amministrazione pubblica in generale.

Il delitto in esame può essere realizzato solo dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio o da chi promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità. Il soggetto passivo è sempre lo Stato o il diverso Ente Pubblico per il quale il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio svolgono le proprie funzioni.

La condotta è "a forma libera" (non è tipizzata dalla legge) e si perfeziona con l'esecuzione dell'azione antigiuridica. Non è necessario che venga posto in essere un formale atto amministrativo, legislativo o giudiziario: occorre che riguardi un comportamento, sia pure materiale, relativo all'ufficio o servizio del funzionario, dirigente o impiegato. Di conseguenza è sufficiente che l'agente si trovi, per ragioni del suo ufficio, nella possibilità di compiere l'atto criminoso per il quale ha accettato la retribuzione, l'utilità o la promessa non dovute. Il delitto di corruzione per un atto d'ufficio si perfeziona alternativamente o con l'accettazione della promessa o col ricevimento dell'utilità promessa.

Sotto il profilo psicologico il reato richiede il **dolo specifico** per la fattispecie della corruzione impropria antecedente mentre, invece, richiede il **dolo generico** per la fattispecie della corruzione impropria susseguente. Il dolo dell'ultima tipologia di corruzione è generico poiché consiste nella volontà del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di ricevere per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, un'indebita retribuzione. Nella corruzione impropria antecedente il dolo è specifico perché c'è una finalizzazione necessaria del comportamento del pubblico ufficiale rappresentata dal fatto di ricevere il denaro o altra utilità per compiere un atto del suo ufficio.

- Articolo 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)

"Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni"[1].

- Articolo 319-*ter* c.p. (Corruzione in atti giudiziari)

"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni".

I reati di corruzione (artt. 318 e 319 c.p., sopra riportati) si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio[2] si faccia dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio.

I reati di corruzione si configurano altresì nel caso in cui l'indebita offerta o promessa sia formulata con riferimento ad atti - conformi o contrari ai doveri d'ufficio - già compiuti dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio. Ad esempio, sussiste la commissione dei reati in questione quando il pubblico ufficiale, dietro corrispettivo, velocizzi o abbia velocizzato una pratica, la cui evasione è di propria competenza (corruzione impropria), oppure quando ometta o attenuti l'irrogazione di sanzioni conseguenti ad eventuali rilievi (corruzione propria per un atto contrario ai propri doveri d'ufficio).

Per quanto riguarda il reato di corruzione in atti giudiziari di cui all'articolo 319-*ter* sopra riportato, esso si configura nel caso in cui taluno offra o prometta ad un

[1] A questo proposito, vale la pena di riportare quanto prevede l'articolo 319-*bis* c.p. (Circostanze Aggravanti) espressamente richiamato dall'articolo 25, 3° comma del D. Lgs. n. 231/01 in forza del quale "*La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene*".

[2] Per quanto riguarda l'applicabilità anche agli incaricati di un pubblico servizio delle fattispecie delittuose previste agli articoli 318 e 319 c.p. vale la pena di riportare di seguito quanto statuito dall'articolo 320 c.p., espressamente richiamato all'articolo 25, 4° comma, del D. Lgs. n. 231/01: "*Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo".*

pubblico ufficiale[3] denaro o altra utilità per compiere o aver compiuto, omettere o aver omesso, ritardare o aver ritardato atti del suo ufficio ovvero per compiere o aver compiuto atti contrari ai suoi doveri di ufficio: tutto ciò allo scopo precipuo di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Potrà dunque essere chiamato a rispondere del reato di cui all'articolo 319-*ter* il Soggetto Apicale che corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario) al fine di ottenere la positiva definizione di un procedimento giudiziario.

Per le finalità e gli scopi perseguiti dal presente Modello, l'esposizione delle fattispecie di reato di corruzione sopra operata non sarebbe completa ed esaustiva, se non venissero riportate di seguito le disposizioni contenute nel Codice Penale relative alla conseguenze negative per il corruttore del pubblico ufficiale e dell'incaricato del pubblico Servizio.

A questo proposito, l'articolo 321 c.p. (Pene per il corruttore) prevede espressamente che: "*Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.*". Inoltre, secondo quanto previsto all'articolo 322 c.p., 1° e 2° comma, (Istigazione alla corruzione): "*Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.*
Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319 .".
Sulla base di quanto sopra, ne consegue che sono applicabili al corruttore le pene specificamente previste agli articoli 321 e 322, 1° e 2° comma, c.p. sia nell'ipotesi in cui il reato di corruzione sia stato effettivamente consumato attraverso la dazione di denaro od altra utilità, sia nell'ipotesi in cui il reato sia rimasto nella fase del tentativo perché, ad esempio, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio non hanno accettato tale dazione.

Sotto il profilo delle finalità contemplate dal D. Lgs. n. 231/01, è ravvisabile una responsabilità dell'Ente nell'ipotesi in cui i Soggetti Apicali o Soggetti Sottoposti offrano o promettano ad un pubblico ufficiale od ad un incaricato di pubblico

[3] L'esclusione dell'applicabilità di tale fattispecie di reato agli incaricati di pubblico servizio sembra pacifica considerato che l'articolo 320 nel richiamo delle ipotesi di corruzione poste in essere dall'incaricato di pubblico servizio si limita a citare gli articoli 318 e 319 c.p. e, viceversa, non ricomprende l'articolo 319-*ter*.

servizio[4] denaro o altra utilità per compiere o aver compiuto, omettere o aver omesso, ritardare o aver ritardato atti del suo ufficio ovvero per compiere o aver compiuto atti contrari ai suoi doveri di ufficio e dalla commissione di uno di tali reati sia derivato all'Ente un interesse o un vantaggio.

Qualora, viceversa, i soggetti apicali o soggetti sottoposti abbiano tentato di corrompere il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, ma questi ultimi non abbiano accettato la promessa o la dazione di denaro o di altra utilità (articoli 321, 1° e 2° comma, c.p.), ai fini della punibilità dell'Ente sotto il profilo del D. Lgs. n. 231/01, occorrerà verificare concretamente se, ciononostante, derivi a tale soggetto giuridico un interesse od un vantaggio.

A completamento dell'esame del reato di corruzione previsto dall'articolo 25 del Decreto vale la pena rilevare che Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3 del medesimo art. 25, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 c.p. e 322-bis c.p..

Con riferimento all'art. 322-bis c.p., questo prevede espressamente che:

"*Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale; 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali; 5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.*

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o

[4] L'esclusione dell'applicabilità di tale fattispecie di reato agli incaricati di pubblico servizio sembra pacifica considerato l'articolo 320 (v. precedente nota 10) nel richiamo delle ipotesi di corruzione poste in essere dall'incaricato di pubblico servizio si limita a citare gli articoli 318 e 319 c.p. e, viceversa, non ricomprende l'articolo 319-*ter*.

promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi."

Ne consegue, pertanto, che, ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente prevista dal D. Lgs. n. 231/01, rileva la condotta dei soggetti apicali o soggetti sottoposti non solo nei confronti dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio dello Stato italiano, bensì, anche nei confronti dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio delle Comunità Europee, degli Stati membri, degli Stati esteri e delle organizzazioni pubbliche internazionali.

Sempre con riferimento al catalogo dei reati previsti dall'art. 25 del D.lgs. 231/01, il reato di traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.) è volto a punire le condotte di intermediazione di soggetti terzi nell'opera di corruzione tra il corrotto ed il corruttore. In particolare, la norma punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di un Pubblico Servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di un Pubblico Servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Viene ugualmente punito chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

Il reato di traffico di influenze illecite è un reato comune in quanto sia il committente che il mediatore non debbono possedere una qualifica soggettiva particolare.

Solo nel caso in cui il mediatore assuma la qualifica di Pubblico Ufficiale o Incaricato di un Pubblico Servizio il comma 3 della norma incriminatrice contempla un aggravamento di pena.

Ulteriore aggravante viene prevista nel caso in cui i fatti siano commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il Pubblico Ufficiale o un Incaricato di un Pubblico Servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Si tratta di un reato necessariamente plurisoggettivo proprio, dato che oltre al mediatore è punito anche il committente della mediazione.

Per quanto concerne infine i reati recentemente introdotti dal recepimento della c.d. Direttiva PIF (D.lgs. 75/2020), si segnalano le seguenti fattispecie di reato:

Peculato (art. 314, co. 1, cod. pen.)

Il reato si configura nel momento in cui un PU o un IPS, avendo per ragioni del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

In particolare, ai fini della responsabilità di cui al Decreto, il reato rileva se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Costituendo il peculato un reato proprio, ossia che può essere commesso solo da soggetti qualificati, la responsabilità della Società potrebbe essere contestata nel solo caso di concorso nel reato commesso da un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio, ossia, a titolo esemplificativo, nell'ipotesi in cui si compiano atti tali da favorire la realizzazione della condotta prevista e punita dalla legge.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 cod. pen.)

Il reato si configura nel momento in cui un PU o un IPS, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, danaro o altra utilità.

In particolare, ai fini della responsabilità di cui al Decreto, il reato rileva se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Costituendo il peculato un reato proprio, ossia che può essere commesso solo da soggetti qualificati, la responsabilità della Società potrebbe essere contestata nel solo caso di concorso nel reato commesso da un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio, ossia, a titolo esemplificativo, nell'ipotesi in cui si compiano atti tali da favorire la realizzazione della condotta prevista e punita dalla legge.

Abuso d'ufficio (art. 323 cod. pen.)

Tale norma sanziona il Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Costituendo l'abuso di ufficio un reato proprio, ossia che può essere commesso solo da soggetti qualificati, la responsabilità della Società potrebbe essere contestata nel solo caso di concorso nel reato commesso da un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio, ossia, a titolo esemplificativo, nell'ipotesi in cui si compiano atti tali da favorire la realizzazione della condotta prevista e punita dalla legge.

3. LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE AGLI ARTICOLI 24 E 25 DEL D. LGS N. 231/01

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste, in particolare, agli articoli 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/01, con riferimento ai soli reati ritenuti rilevanti per la Società, elencati al precedente paragrafo 1.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
- Truffa (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.) - Frode informatica (art. 640-*ter* c.p.)	Fino a 500 quote	- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere un pubblico servizio. - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi - Divieto di pubblicizzare beni o servizi
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322, commi 1 e 3, c.p.) - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) - Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.c) - Peculato (art. 314, primo comma, - Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) - Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).	Fino a 200 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-*bis* c.p.)	
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter*, comma 1, c.p.) - Pene per il corruttore (321 c.p.) - Istigazione alla corruzione (ipotesi di cui all'art. 322, commi 2 e 4, c.p.)	Da 200 a 600 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-*bis* c.p.)	Per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del D.lgs. 231/01, e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del D.lgs. 231/01: - l'interdizione dall'esercizio delle attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

		- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) aggravata *ex* art. 319-*bis* c.p., quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter*, c.p.) - Pene per il corruttore (321 c.p.) - Concussione (art. 317 c.p.) - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 - *quater* c.p.)	Da 300 a 800 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-*bis* c.p.)	Per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del D.lgs. 231/01, e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del D.lgs. 231/01: - l'interdizione dall'esercizio delle attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.) -	Fino a 500 quote	- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere un pubblico servizio. - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi

		Divieto di pubblicizzare beni o servizi

4. LE AREE A POTENZIALE RISCHIO REATO

Come anticipato al precedente paragrafo 1, ai fini della commissione dei Reati contro la Pubblica Amministrazione, è necessaria l'instaurazione di rapporti di natura contrattuale o extracontrattuale con pubblici ufficiali e/o gli incaricati di pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli enti pubblici, ovvero ai soggetti ad essi assimilati facenti parte dello Stato italiano, delle Comunità europee o degli Stati esteri.

Nel corso dell'attività di indagine condotta nell'ambito delle funzioni aziendali, di volta in volta interessate, in considerazione della peculiarità della loro attività, nonché dei rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione, la Società ha provveduto ad individuare le seguenti Aree a Rischio Reato, suddivise in:

a) Aree a Rischio Reato "**dirette**", ossia nel cui ambito sono poste in essere attività che, per effetto di contatti diretti con i funzionari pubblici e/o incaricati di un pubblico servizio, comportino il rischio di commissione di uno o più dei Reati contro la Pubblica Amministrazione;

b) Aree a Rischio Reato "**strumentali**" alla realizzazione dei Reati contro la Pubblica Amministrazione, ossia i processi che non comportino diretti contatti, ma nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni per la commissione di tali reati.

Si fa presente che laddove un'area presenti le caratteristiche sia di area a rischio reato diretto che strumentale, la stessa è stata classificata sotto entrambe le tipologie di aree.

Nell'ambito di ciascuna "area a rischio" sono stati individuati i ruoli aziendali coinvolti e le c.d. "attività sensibili", ovvero quelle attività, all'interno delle "aree a rischio reato", al cui svolgimento è connesso il rischio

--- OMISSIS ---

--- OMISSIS ---

--- OMISSIS ---

--- OMISSIS ---

--- OMISSIS ---

--- OMISSIS ---

--- OMISSIS ---

--- OMISSIS ---

--- OMISSIS ---

--- OMISSIS ---

--- OMISSIS ---

--- OMISSIS ---

--- OMISSIS ----

--- OMISSIS ---

--- OMISSIS ---

--- OMISSIS ---

--- OMISSIS ---

--- OMISSIS ---

5. NORME DI COMPORTAMENTO GENERALE NELLE AREE A RISCHIO REATO

In linea generale e al fine di prevenire la commissione dei Reati contro la Pubblica Amministrazione, fermo restando quanto indicato nei successivi paragrafi 6 e 7, ai Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti – nonché, più in generale, i Destinatari – che svolgono la propria attività nell'ambito delle aree e funzioni individuate al precedente paragrafo 4, è fatto divieto di:

(i) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (anche sotto forma di promesse di assunzione, affidamento di incarichi di consulenza, assegnazione di commesse etc.) in favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli enti pubblici e/o

ai soggetti ad essi assimilati, nonché a beneficio di altri individui o entità giuridiche riconducibili alla sfera di interesse di questi ultimi;

(ii) presentare dichiarazioni non veritiere o incomplete od omettere informazioni dovute ad organismi pubblici nazionali, internazionali o comunitari, anche in occasione od a seguito di verifiche ed ispezioni di qualunque tipo, al fine di:

- conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, qualora ottenuti;
- ottenere il rilascio di autorizzazioni, permessi e licenze;
- ottenere l'attestazione dell'adempimento delle vigenti prescrizioni in materia di ambiente, salute e sicurezza sul lavoro, di protezione dei dati personali, di dazi e imposte doganali e più in generale di tutte le norme imperative applicabili alla Società, avuto riguardo all'attività dalla stessa svolta
- ottenere esenzioni fiscali o versare imposte di importo inferiore a quello che sarebbe realmente stato dovuto se i dati o le dichiarazioni fossero state corrette o complete;
- versare contributi inferiori a quelli realmente dovuti ovvero evitare la comminatoria di sanzioni per mancato adempimento delle vigenti prescrizioni normative in materia giuslavoristica, assistenziale e previdenziale;

(iii) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali, internazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

(iv) effettuare prestazioni in favore dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti – nonché, più in generale, dei Destinatari – che non trovino riscontro o giustificazione alcuna nell'ambito del rapporto negoziale instaurato con tali soggetti;

(v) accordare e corrispondere in favore dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti – nonché, più in generale, dei Destinatari – alcuna utilità (somme di denaro, gratifiche, benefit, anticipi su salari etc.) al di fuori dei casi e degli importi contrattualmente pattuiti, e ciò anche in via indiretta attraverso:

- il mancato controllo del rimborso delle spese di rappresentanza e delle note spese;
- il mancato controllo delle attività connesse alla gestione della tesoreria;
- il mancato controllo degli acquisti di beni e servizi e delle relative fatture;

- il mancato controllo dei costi inseriti nel *budget* e nei piani di investimento e la mancata verifica dei relativi scostamenti;

(vi) esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare esponenti della Pubblica amministrazione a titolo personale;

(vii) alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico della Società, nonché della Pubblica Amministrazione e dei soggetti ad essa assimilati, manipolando o duplicando i dati in esso contenuti.

6. I CONTROLLI AZIENDALI

Il sistema dei controlli aziendali identificato dalla Società con riferimento alle Aree a Rischio Reati contro la Pubblica Amministrazione, si fonda:

- sulle Norme di Comportamento Generale, di cui al precedente paragrafo 5;
- sui principi generali di controllo elencati nel seguito, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nei protocolli elencati *sub* "Regolamentazione".

6.1 I PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

Tracciabilità

Al fine di assicurare l'adeguata tracciabilità dei processi operativi e decisionali nell'ambito delle Aree a Rischio Reato precedentemente indicate, tutti i Soggetti Apicali e/o Sottoposti, sono tenuti ad assicurare un'adeguata ricostruibilità *ex post* di ogni operazione effettuata.

Definizione dei poteri autorizzativi e di firma

Tutti i Soggetti Apicali, i Soggetti Sottoposti sono tenuti ad agire nel pieno rispetto del sistema di deleghe e poteri adottato dalla Società.

Segregazione dei compiti

Il sistema di attribuzione dei compiti della Società deve essere improntato al principio di segregazione dei poteri, in forza del quale ogni processo operativo o decisionale nell'ambito di ciascuna delle Aree a Rischio Reato precedentemente indicate è posto in essere mediante la condivisione delle specifiche attività tra più soggetti, secondo le rispettive competenze.

Informazione e Formazione

Le comunicazioni aziendali devono avvenire secondo un efficiente sistema di flussi informativi a tutti i livelli gerarchico-funzionali. I soggetti operanti per la Società devono essere messi in grado di conoscere e comprendere, attraverso adeguate e pertinenti attività di formazione, le disposizioni aziendali finalizzate a prevenire i rischi di commissione dei Reati contro la Pubblica Amministrazione.

Regolamentazione

Con riferimento alle Aree a Rischio Reato descritte al precedente paragrafo 4, e sulla base delle Norme di Comportamento Generale di cui al paragrafo 5, la Società ha adottato una serie di regole e procedure, alle cui prescrizioni devono attenersi tutti i Soggetti Apicali e/o Sottoposti, che operano nell'ambito delle Aree a Rischio precedentemente indicate

--- OMISSIS ---

--- OMISSIS ---

--- OMISSIS ---

--- OMISSIS ---

--- OMISSIS ---

7. COMPITI DELL'ODV

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei Reati contro la Pubblica Amministrazione, lo stesso è tenuto a:

a) verificare il rispetto da parte dei Soggetti Apicali e Sottoposti – nonché più in generale, dei Destinatari – delle prescrizioni e dei comportamenti esposti ai precedenti precedente paragrafi;

b) monitorare l'adozione ed effettiva implementazione delle azioni correttive che la Società ha pianificato di porre in essere al fine di prevenire il rischio di commissione dei Reati contro la Pubblica Amministrazione;

c) verificare l'adozione di un sistema di deleghe conforme ai principi dettati dal D. Lgs. n. 231/01.